



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale della Finanza Locale

## IL DIRETTORE CENTRALE

Visto l'articolo 12 del D.P.C.M del 23 aprile 2010, così come modificato dall'articolo 3 del D.P.C.M. del 7 luglio 2016, che ribadisce l'obbligo degli enti locali di redigere un apposito e separato rendiconto delle somme corrisposte per la destinazione del 5 per mille entro un anno dal recepimento delle somme pena la restituzione delle somme non utilizzate rivalutate secondo gli indici ufficiali ISTAT d'inflazione in rapporto ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonché gli interessi corrispettivi al tasso legale, disponendo, altresì, il recupero coattivo del contributo stesso rivalutato degli interessi, qualora l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine stabilito.

Visto lo stesso articolo 12 del D.P.C.M. del 23 aprile 2010 che al punto 4 stabilisce che i comuni che hanno percepito contributi inferiori a 20.000 Euro non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione ma hanno l'obbligo di conservare l'intera documentazione agli atti del loro ufficio per almeno dieci anni.

Visto il successivo punto 5 dell'articolo 12 del D.P.C.M. del 23 aprile 2010 che stabilisce che le amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativo – contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017 che, ribadendo l'obbligo di redigere il rendiconto e la relazione entro un anno dalla ricezione delle somme corrisposte, indica l'obbligo a carico degli stessi enti beneficiari di pubblicare i suddetti documenti sul proprio sito web entro trenta giorni dalla compilazione degli stessi dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice del contributo entro sette giorni.

Considerato che, questo Ministero, al fine di garantire l'esatto adempimento da parte degli enti beneficiari del contributo del 5 per mille di tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, intende avvalersi dei poteri ispettivi e di controllo previsti nel citato D.P.C.M. del 23 aprile 2010.

## **DECRETA**

### Art. 1

A decorrere dall'esercizio 2019, gli Uffici Territoriali di Governo effettuano, annualmente, appropriati controlli sulla regolarità della rendicontazione della spesa nonché sugli oneri di pubblicazione stabiliti dal D.P.C.M del 23 aprile 2010 come integrato dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016 relativi ai comuni enti che hanno ricevuto, a titolo di 5 per mille, contributi inferiori a 20.000,00 Euro.



# *Ministero dell'Interno*

## Art. 2

Il controllo di cui all'articolo 1 viene eseguito almeno sul 15 per cento dei comuni interessati al contributo e rinveniente dagli elenchi pubblicati periodicamente dal Ministero dell'interno sul proprio sito web – Dait finanza locale. La relazione inerente l'esito del controllo sarà inviato, tramite pec, al Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale –.

Roma, 24 settembre 2018

Il Direttore Centrale  
(Verde)